

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI TRASPORTO PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO EMODIALITICO AI CENTRI DIALISI ISTITUITI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO E CONVENZIONATI

PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
- Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
- Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 – Durata del contratto
- Art. 8 – Importo del contratto
- Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
- Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
- Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
- Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
- Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
- Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 17 – Subappalto
- Art. 18 – Tutela dei lavoratori
- Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
- Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- Art. 21 – Sicurezza
- Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
- Art. 23 – Trattamento dei dati personali
- Art. 24 – Garanzia definitiva
- Art. 25 – Obblighi assicurativi
- Art. 26 – Penali
- Art. 27 – Risoluzione del contratto
- Art. 28 – Recesso
- Art. 29 – Definizione delle controversie
- Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 31 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 32 – Spese contrattuali
- Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

Art. 35 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto, con eventuale accompagnamento, di pazienti in trattamento emodialitico presso i Centri Dialisi delle Strutture Sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, oltre ai pazienti residenti nella zona del Primiero, che si rivolgono all'Ospedale di Feltre.

Il servizio consiste nell'impegno per l'affidatario di prelevare con propri mezzi e proprio personale gli utenti al loro domicilio, condurli ai centri dialisi e viceversa, secondo turni stabiliti dal Responsabile dei Centri Dialisi di riferimento (o suo delegato).

L'appalto prevede la suddivisione in lotti, come di seguito riportato:

| | |
|--|---|
| LOTTO 1 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO VAL D'ADIGE, VALLE DEI LAGHI E ALTIPIANI CIMBRI |
| BASE D'ASTA ANNUA 130.420,00 € di cui 129.800,00 € soggetti a ribasso ed € 620,00 non soggetti a ribasso | |
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 620,00 € | |
| Costo della manodopera annuo 56.308,94 € | |

| | |
|--|---|
| LOTTO 2 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO VALLAGARINA |
| BASE D'ASTA ANNUA 79.020,00 € di cui 78.400,00 € soggetti a ribasso ed € 620,00 non soggetti a ribasso | |
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 620,00 € | |
| Costo della manodopera annuo 26.642,94 € | |

| | |
|--|--|
| LOTTO 3 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO VALSUGANA E TESINO, ALTA VALSUGANA E BERSNTOL E PRIMIERO |
| BASE D'ASTA ANNUA 131.300,00 € di cui 130.600,00 € soggetti a ribasso ed € 700,00 non soggetti a ribasso | |
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 700,00 € | |
| Costo della manodopera annuo 48.158,94 € | |

| | |
|--|--|
| LOTTO 4 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO ALTO GARDA, LEDRO E GIUDICARIE |
| BASE D'ASTA ANNUA 99.460,00 € di cui 99.000,00 € soggetti a ribasso ed € 460,00 non soggetti a ribasso | |
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 460,00 € | |
| Costo della manodopera annuo 33.814,94 € | |

| | |
|--|--|
| LOTTO 5 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO VALLE DI NON, VALLE DI SOLE, ROTALIANA - KOENIGSBERG E PAGANELLA |
| BASE D'ASTA ANNUA 99.160,00 € di cui 98.800,00 € soggetti a ribasso ed € 360,00 non soggetti a ribasso | |

| |
|---|
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 360,00 € |
| Costo della manodopera annuo 32.510,94 € |

| | |
|--|--|
| LOTTO 6 | SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL'AMBITO SANITARIO VALLE DI FIEMME, COMUN GENERAL DE FASCIA E VALLE DI CEMBRA |
| BASE D'ASTA ANNUA 57.160,00 € di cui 56.800,00 € soggetti a ribasso ed € 360,00 non soggetti a ribasso | |
| Oneri di sicurezza interferenziale annui 360,00 € | |
| Costo della manodopera annuo 24.034,94 € | |

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati sono valide per ciascuno dei lotti sopra indicati salvo che non sia espressamente previsto il contrario.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio richiesto è rivolto ai pazienti in trattamento emodialitico afferenti agli Ospedali delle Strutture Sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, oltre ai pazienti residenti nella zona del Primiero, che si rivolgono all'Ospedale di Feltre.

L'appaltatore deve garantire l'accesso dei pazienti presso i Centri Dialisi agli orari e nelle modalità stabilite dal Responsabile dei Centri Dialisi, poi si rimanda al capitolato tecnico per la descrizione analitica delle attività.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte, integrante e sostanziale come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- consegnare all'appaltatore, all'attivazione del servizio, l'elenco dei pazienti (i dati anagrafici, l'indirizzo e la località di residenza, recapito telefonico, eventuali ausili utilizzati dallo stesso, il centro dialisi di riferimento, l'orario di inizio e fine dialisi) e le variazioni di tale elenco che si dovessero verificare nel corso dei mesi sono comunicate all'appaltatore direttamente dal Centro Dialisi;
- comunicare all'appaltatore cessazioni, sospensioni e nuovi pazienti;
- comunicare all'appaltatore l'elenco dei pazienti che necessitano di "trasporto speciale" ossia pazienti non autosufficienti che necessitano di essere accompagnati all'interno del reparto e del proprio appartamento;
- segnalare tempestivamente all'appaltatore tramite il Centro di Dialisi di riferimento eventuali modifiche al programma orario od annullamento del trasporto/i che si possono verificare per la naturale flessibilità del servizio;
- richiedere all'appaltatore ove necessario, tramite il responsabile del Centro Dialisi o suo delegato, il trasposto dell'accompagnatore del paziente non autosufficiente senza diritto ad alcun onere aggiuntivo;
- richiedere la possibilità di disporre di un secondo accompagnatore con certificato BLS per il trasporto dall'interno del proprio appartamento all'interno del reparto e viceversa (tale tipologia di trasporto avviene su richiesta del responsabile del Centro Dialisi e previa valutazione medica). In tali casi verrà riconosciuta la quota indicata dall'appaltatore in sede di offerta economica, oltre ai rimborsi chilometrici e alla quota forfettaria; si precisa che questa tipologia di trasporto è in alternativa al trasporto con mezzo sanitario;
- verificare e convalidare mensilmente la pianificazione dell'attività con indicato l'accorpamento preciso dei viaggi (precisando nome pazienti, indirizzo e km percorsi) che viene inviata dall'appaltatore ai Centri Dialisi di riferimento entro il primo giorno lavorativo del mese di riferimento (tale pianificazione, controfirmata dal Responsabile del Centro Dialisi, deve essere allegata alla fattura mensile corredata del dettaglio viaggi a consuntivo);
- controllare il tabulato relativo al servizio eseguito e precedentemente validato dal Responsabile dei Centri Dialisi o suo delegato, su supporto informatico (non floppy disk) ed in formato elaborabile (.xls o .db o analogo) rilevando eventuali variazioni rispetto al pianificato, che viene inviato dall'appaltatore agli Uffici Territoriali di riferimento, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo;
- effettuare verifiche sulla qualità, funzionalità del servizio e sul regolare svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale

- sull'energia 2012”;
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
 - c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e relativi allegati);
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
- a.4) il DUVRI.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto di appalto ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data indicata nel contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 (quattro) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Tale facoltà costituisce opzione riservata in via esclusiva all'APSS che la esercita a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere al riguardo.

È comunque previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi entro il quale APSS si riserva di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato. La comunicazione alla appaltatore di mancato superamento del periodo di prova è data trascorsi almeno 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto, previa comunicazione delle criticità riscontrate e assegnazione di un termine non superiore ai 15 giorni per porvi rimedio.

Qualora l'appaltatore non superi il periodo di prova, APSS si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla ditta che segue nella graduatoria.

In ogni caso, ove richiesto da APSS, l'appaltatore è obbligato ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente nel rispetto di tutte le istruzioni impartite da APSS.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, la Ditta uscente è obbligata a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Le predette operazioni dovranno essere concordate nei modi e nei tempi con APSS e la ditta subentrante, in modo da evitare ogni interruzione dei servizi. In caso di inadempimento, si applicheranno le penali previste.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Le prestazioni oggetto dell'appalto vengono remunerate in base al costo unitario a Km offerto in gara moltiplicato per i chilometri percorsi sia all'andata che al ritorno, a cui si aggiunge l'importo fisso forfettario offerto per ogni viaggio A/R. Il percorso è calcolato sulla distanza risultante tra l'abitazione del paziente a distanza maggiore rispetto al Centro Dialisi e il Centro Dialisi di

riferimento (tenendo conto delle tappe effettuate dal trasportatore per prelevare i successivi pazienti) e viceversa. E' vietato considerare il trasporto multiplo come somma dei trasporti singoli e conseguentemente addebitare all'APSS il cumulo chilometrico derivante dai singoli percorsi di andata e ritorno.

Qualora, previa autorizzazione del Responsabile del Centro Dialisi, fosse necessario organizzare un viaggio di sola andata o di solo ritorno, è riconosciuto l'importo forfettario dimezzato.

Nel caso il Responsabile del Centro Dialisi verifichi la necessità di accompagnare un paziente non autosufficiente in reparto e all'interno del proprio appartamento verrà corrisposto un importo aggiuntivo di € 5,00 a paziente essendo considerato un "trasporto speciale".

Il conteggio dei Km deve essere effettuato tramite l'applicativo on-line Google Maps – inserendo, comune via, e numero civico della dimora paziente e del Centro Dialisi – facendo riferimento al percorso più breve eccetto percorsi particolarmente impervi.

Per il trasporto con un secondo accompagnatore con certificato BLSA verrà riconosciuta una quota aggiuntiva indicata dall'operatore economico nel modulo di offerta economica ma comunque non superiore ad € 40,00 IVA esclusa per ogni viaggio A/R.

Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l'appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

L'amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione media annua percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati secondo i dati ISPAT.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, provvede a nominare un soggetto diverso e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore recante le indicazioni di cui all'art. 2 del capitolato tecnico e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del capitolato tecnico. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La fatturazione in formato esclusivamente elettronico per quote costanti con cadenza mensile e posticipata rispetto all'effettuazione del servizio (valore annuo contratto / 12) dovrà essere intestata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento prevedendo fatture diverse distinte per ogni singolo ambito sanitario cui fanno capo i singoli Centri Dialisi.

Sulla base dei report presentati dall'appaltatore indicanti le informazioni di cui all'art. 6 lettere b) e c) del capitolato tecnico e verificati dal direttore dell'esecuzione si procede a conguagli semestrali recuperati in positivo o in negativo con fatturazione o nota di accredito specifica.

In particolare:

- le fatture afferenti al Centro Dialisi di Trento (lotto 1) e al Centro Dialisi di Rovereto (lotto 2) sono da imputare all'Ufficio Territoriale Val d'Adige, Valle dei Laghi, Vallagarina e Altipiani Cimbri;
- le fatture afferenti al Centro Dialisi di Borgo Valsugana e di Feltre (lotto 3) sono da imputare all'Ufficio Territoriale Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bernstol e Primiero;
- le fatture afferenti al Centro Dialisi di Arco e di Tione (lotto 4) sono da imputare all'Ufficio Territoriale Alto Garda, Ledro e Giudicarie;
- le fatture afferenti al Centro Dialisi di Cles (lotto 5) sono da imputare all'Ufficio Territoriale Valle di Non, Valle di Sole e Rotaliana;
- le fatture afferenti al Centro Dialisi di Cavalese (lotto 6) sono da imputare all'Ufficio Territoriale Valle di Fiemme, Comun General dee Fascia e Valle di Cembra.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e

ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 27 del presente Capitolato speciale.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 12 del presente capitolato e come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i

dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Limitatamente ai lotti n. 1 e 5 si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore all'amministrazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini di cui sopra l'APSS mette a disposizione la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, anzianità maturata, inquadramento, mansioni e/o qualifica entro 20 giorni dall'aggiudicazione

definitiva, così da rendere concretamente avviabile il confronto per la definizione del passaggio dei lavoratori dal vecchio al nuovo datore di lavoro.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto alla data della richiesta della stazione appaltante.

Art. 21 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi e tiene indenne a tale titolo l'APSS da qualsiasi pretesa.

L'appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. auto) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'APSS.

L'appaltatore del servizio deve accendere idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto,

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

E' ritenuto obbligatorio un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'appaltatore documenta all'APSS, prima dell'attivazione del servizio, l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo pertanto presentando copia delle polizze all'APSS stessa.

Art. 26 – Penali

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto ha titolo ad effettuare verifiche sulla qualità del servizio prestato ed a far rilevare all'Appaltatore le difformità rispetto alle prescrizioni del contratto, nonché a segnalare quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l'addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.

Ogni qualvolta venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'APSS, può addebitare le seguenti penali:

- € 200,00 per ritardo, negli arrivi e nelle partenze al/dal Centro di Dialisi superiore a 15 (quindici) minuti rispetto agli orari indicati, per cause imputabili all'appaltatore;
- € 200,00 per mancato rispetto, relativamente al servizio di trasporto delle persone in trattamento emodialitico, della durata massima del tragitto (50 minuti) di andata e ritorno (domicilio-dialisi / dialisi-domicilio);
- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle risposte rispetto ai termini fissati nell'art. 6 alle lettere (a, (b e (c del capitolato tecnico o derivanti dall'offerta tecnica o da quanto concordato con l'APSS;
- € 1.000,00 per ogni mancata esecuzione del trasporto di un paziente non concordata preventivamente con l'APSS;
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto pattuito (che in ogni caso non deve prevedere tempi di attivazione superiori a 1 giorno); superati i 10 (dieci) giorni di ritardo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto in danno all'appaltatore nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 27 del presente capitolato;
- in caso di ritardo nella presentazione nelle forme e nelle modalità previste dei report/statistiche o altra documentazione prevista nel presente capitolato speciale e suoi allegati, nell'offerta tecnica o norma di legge è addebitata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo per singola omissione/inadempienza; superati i 30 (trenta) giorni di ritardo l'APSS si riserva di risolvere il contratto in danno all'appaltatore ex art.1456 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 del presente capitolato;
- da € 100,00 a € 2.000,00 per altre inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra specificate (es. mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, richieste nel Capitolato speciale amministrativo e/o tecnico, utilizzo di mezzo/personale non appropriato per la tipologia di paziente da trasportare, comportamento degli autisti e degli accompagnatori rispetto ai trasportati, in caso di danno al paziente sia in termini di cadute durante la salita e la discesa dall'autoveicolo sia dovute all'andatura incerta durante la guida pur senza ausili ecc...);
- da € 100,00 a € 2.000,00 per il mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dall'offerta tecnica.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, e incamera la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI

- Allegato 1: Capitolato tecnico allegato al Capitolato speciale,
- Allegato 2: Elenco (non nominativo) dei pazienti attualmente sottoposti a trattamento emodialitico con rispettivi comuni di residenza,
- Allegato 3: Riepilogo lotti e importi,
- Allegato 4: Parametri e criteri di valutazione delle offerte,
- Allegato 5: Modello di offerta economica per ogni lotto (n. 6 modelli),
- Allegato 6: DUVRI e rispettivi allegati (vedi art. 7 del capitolato tecnico),
- Allegato 7: Istruzioni al responsabile del trattamento dei dati,
- Allegato 9: Costo della manodopera,
- Allegato 10: Modulo richiesta avvio procedimento gara,
- Allegato 11: Modello referenze bancarie.

Il Responsabile unico del procedimento:

Dott. Simone Bilato,
Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti